



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE MUSEI

CIRCOLARE

A Soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma

Soprintendenti Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Direttori di Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura dotati di autonomia speciale

Direttori Regionali Musei

Direttore della Direzione Musei statali della città di Roma

E, p.c. Segretario Generale del MiC

Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Direttore Generale dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library

Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale

*Oggetto:* **Atto di indirizzo in materia di concessione di ricerche e scavi archeologici (artt. 88 e 89 del D. Lgs. 42/2004). Aggiornamenti procedurali e indicazioni tecniche.**

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. *ee*) e dal D.M. 27 ottobre 2021, n. 380, art. 1, riguardanti rispettivamente l'attribuzione alle Direzioni Regionali Musei (di seguito, DRM) delle competenze istruttorie per le concessioni di scavo e ricerche nelle aree archeologiche di loro competenza e le nuove assegnazioni di aree archeologiche alle stesse DRM, stante altresì l'esigenza di definire le competenze della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (di seguito, SN-Sub), istituita dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, artt. 33 e 37, le scriventi Direzioni Generali avvertono l'esigenza di aggiornare e armonizzare le competenze degli Uffici territoriali di questo Ministero nell'ambito del procedimento di concessione di ricerche e scavi *ex* artt. 88-89 del D. Lgs. 42/2004, già fatte oggetto delle circolari nn. 14/2021, 25/2021 e 37/2021 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (di seguito, DG ABAP) che, a far data dalla pubblicazione della presente circolare, si intendono abrogate unitamente ai relativi allegati.

Si sottolinea che **le informazioni contenute nel presente testo sono destinate al personale interno all'Amministrazione; per tutti gli enti di ricerca interessati a conoscere l'iter del procedimento, è disponibile un'apposita sezione del sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia** (di seguito, ICA), costantemente aggiornata con la relativa modulistica, **volta a esemplificare e chiarire tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento e/o al rinnovo delle concessioni di ricerche e scavi.**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE: SCAVI IN CONCESSIONE E SCAVI DI RICERCA CONDOTTI DAGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Come noto, la procedura in materia di concessioni di ricerche e scavi archeologici (inclusi quelli paleontologici), effettuata ai sensi degli artt. 88 e 89 del D. Lgs 42/2004, si applica alle ricerche condotte a puri fini conoscitivi (indagini volte ad accrescere la conoscenza del passato attraverso i resti materiali) da soggetti pubblici o privati estranei a questa Amministrazione. Sono pertanto escluse da tale fattispecie le indagini disciplinate dagli artt. 23 e 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per quanto attiene ai lavori pubblici o di pubblica utilità, e quelle effettuate per lavori privati in regime di sorveglianza disposto dagli Uffici del Ministero competenti per tutela.

Per quanto riguarda, invece, l'esecuzione di ricerche da parte dei suddetti Uffici territoriali del Ministero, non trovando applicazione la procedura dell'affidamento in concessione di tali attività e ferma restando la competenza in materia di ricerche archeologiche attribuita dalla normativa alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (di seguito, Soprintendenze ABAP) e ai Parchi archeologici dotati di autonomia speciale (di seguito, Parchi archeologici), si precisa quanto segue.

Nell'ipotesi in cui i direttori delle DRM intendano intraprendere essi stessi, nelle aree di loro competenza, indagini conoscitive e scavi archeologici a fini di ricerca, da realizzarsi mediante l'impiego di risorse proprie, ovvero nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di indagini archeologiche nel corso di lavori per la realizzazione di interventi di restauro e conservazione all'interno delle aree a essi in consegna, tali attività dovranno essere gestite mediante procedure, anche semplificate, ispirate al principio di leale collaborazione nonché secondo le esigenze di semplificazione e cooperazione tra Uffici appartenenti alla medesima Amministrazione.

In particolare, nei casi sopradetti, è opportuno che dei relativi progetti di scavo e ricerca sia data contestuale comunicazione da parte delle DRM alle Soprintendenze ABAP competenti per territorio, prevedendo forme di informazione e condivisione dei relativi interventi, da concordare congiuntamente in forme definite a livello locale tra gli istituti interessati.

La medesima comunicazione è quindi trasmessa per conoscenza alle scriventi Direzioni Generali, rispettivamente in termini di tutela del patrimonio archeologico (DG ABAP) e di fruizione e valorizzazione del medesimo (Direzione Generale Musei, di seguito DG Musei).

Nell'ipotesi in cui i Soprintendenti / Direttori dei Parchi archeologici / Direttori delle aree archeologiche assegnate alle DRM intendessero intraprendere essi stessi, nelle aree di loro pertinenza, indagini e scavi archeologici subacquei a fini di ricerca, è opportuno che dei relativi progetti di scavo e ricerca sia data contestuale informazione anche alla SN-Sub per il parere tecnico di competenza. Al proposito, tenuto conto delle varie competenze professionali del personale dei diversi Uffici territoriali, si ribadisce la necessità che la direzione dei lavori risulti comunque affidata a soggetti in possesso di una preparazione specifica e coerente con l'attività di scavo e/o di ricerca archeologica da svolgere, che è verificata dal Soprintendente / Direttore del Parco archeologico / Direttore dell'area archeologica assegnata alla DRM, di concerto con il Soprintendente SN-Sub per i lavori/indagini subacquei. Si fa presente che l'attività di scavo e/o di ricerca archeologica subacquea è condotta solamente sotto la direzione e il controllo e previa la regolare presenza di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica adeguata al progetto, così come previsto dalla regola n. 22 della Convenzione Unesco 2001 per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, ratificata con L. 23 ottobre 2009, n. 157.

## **2. RICERCHE IN CONCESSIONE E COMPETENZE ISTRUTTORIE**

Ai sensi del sopracitato art. 16 del D.P.C.M. 169/2019, comma 2, lett. e), il rilascio della concessione finalizzata alla conduzione di ricerche e/o scavi archeologici è in capo alla DG ABAP, che recepisce le necessarie valutazioni espresse in fase istruttoria dagli Uffici periferici competenti per territorio.

Le Soprintendenze, i Parchi archeologici e le DRM, destinatari delle istanze di concessione ricadenti nelle aree archeologiche loro assegnate, svolgono l'istruttoria di merito tenendo conto degli obiettivi di ricerca e valorizzazione perseguiti dai rispettivi Uffici di appartenenza e trasmettono la relativa documentazione completa del parere di competenza alla DG ABAP e, per le aree archeologiche afferenti alle DRM, per conoscenza, alla DG Musei.

Ai sensi dell'art. 33 e dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del D.P.C.M 169/2019, in caso di indagini condotte nel territorio di Taranto e provincia, la SN-Sub è destinataria delle istanze.

Nel caso in cui le ricerche interessino un areale esteso a comprendere il territorio di più Uffici (Soprintendenze / Parchi archeologici / DRM), l'istanza per l'esecuzione di ricerche è indirizzata a tutti gli Uffici competenti che, sulla scorta delle rispettive valutazioni, provvedono a concordare un parere congiunto e a stabilire quale ufficio svolgerà la funzione di referente fino al termine del procedimento.

Per le indagini subacquee su tutto il territorio nazionale, la SN-Sub riceve dalle Soprintendenze, dai Parchi archeologici e dalle DRM la documentazione istruttoria e concerta con le stesse un parere condiviso che sarà poi trasmesso alla DG ABAP a cura dell'ufficio competente per territorio.

### 3. INDAGINI NON INVASIVE E CAROTAGGI

Pur rientrando le indagini non invasive (da intendersi come ricognizioni di superficie o subacquee, indagini geofisiche e altre realizzate tramite strumentazione) a pieno titolo nelle "*ricerche archeologiche e [...] opere dirette al ritrovamento di beni culturali*", ex art. 88 del D.Lgs. 42/2004, e pur restando ferma la competenza della DG ABAP sull'affidamento di esse a soggetti estranei a questo Ministero, secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 2, lett. e) del D.P.C.M. 169/2019, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, **le Soprintendenze, i Parchi archeologici e le DRM per le rispettive competenze sono delegati al rilascio della relativa concessione**, non necessaria nel caso in cui le indagini in oggetto rientrino in un più ampio programma di ricerche per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui ai paragrafi precedenti.

Ai fini del rilascio della concessione all'esecuzione delle indagini non invasive, il richiedente presenta istanza esclusivamente all'Ufficio periferico competente per territorio, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e scaricabile dal sito *web* dell'ICA, concordando con l'Ufficio periferico competente la documentazione necessaria da allegare, individuata sulla base delle caratteristiche del sito, delle peculiarità delle indagini e delle criticità per il patrimonio archeologico note negli areali interessati.

**A far data dall'emanazione della presente circolare è altresì delegato ai sopracitati Uffici il rilascio della concessione anche in materia di carotaggi realizzati a fini di ricerca.** Come per le indagini non invasive, si puntualizza che non è necessaria specifica concessione laddove i carotaggi rientrino in un più ampio programma di ricerche per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui ai paragrafi precedenti. Sono altresì esclusi dal regime concessorio i carotaggi e le indagini non invasive realizzati nell'ambito di programmi di ricerca a carattere geologico e/o paleoambientale e tutti quelli non rientranti nelle attività finalizzate al rinvenimento delle cose di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004. Laddove nel corso degli stessi emergano evidenze appartenenti al patrimonio culturale, di esse è data tempestiva comunicazione all'Ufficio periferico competente per territorio. Si sottolinea che, se condotti in aree soggette a provvedimento di tutela diretta e comunque in parchi e aree archeologiche, i carotaggi e i rilevamenti geologici sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004 dall'Ufficio competente per tutela.

### 4. DURATA DELLE CONCESSIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per tutte le fattispecie di indagine (scavo e ricerche non invasive), le concessioni hanno una **durata minima di 12 mesi e un termine massimo di 36**, fatta salva la possibilità di rinnovo, con validità decorrente dalla data del rilascio.

Si configurano come rinnovi le concessioni richieste da uno stesso soggetto per un sito nel quale abbia già condotto indagini, anche nel caso in cui vi sia stata un'interruzione entro le due annualità precedenti, nell'ambito del medesimo progetto di ricerca.

Le istanze possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno e, in ottemperanza all'art. 2 della L. 241/1990 e alle disposizioni attuative del D.P.C.M. 271/2010, il rilascio della concessione di scavo si conclude **entro il novantesimo giorno** dall'acquisizione dell'istanza da parte dell'Ufficio periferico competente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere integrazioni. **Il concessionario, pertanto, presenta l'istanza con congruo anticipo rispetto al periodo stabilito per le indagini.**

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti termini procedurali, si individua in 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione dell'istanza il termine, indicativo e fatte salve eventuali richieste di integrazioni, entro il quale gli Uffici territoriali sono tenuti a trasmettere l'istruttoria alla DG ABAP, che ha pertanto ulteriori 45 (quarantacinque) giorni per provvedere al rilascio del decreto di concessione di scavo.

Nel caso di indagini di scavo, al fine di consentire un'agevole organizzazione del lavoro e il rispetto dei tempi sopra citati, le Soprintendenze, i Parchi archeologici e le DRM assegnatarie delle aree, pertanto, hanno cura di trasmettere alla DG ABAP in tempi utili le suddette istanze. Le DRM e i Parchi archeologici altresì trasmettono per conoscenza la suddetta documentazione anche alla DG Musei, verificata per completezza e correttezza e comprensiva del necessario parere di competenza. Di tale trasmissione e del relativo parere è data opportuna informazione anche al richiedente.

Il rilascio della concessione di scavo da parte della DG ABAP è subordinato alla verifica che l'istanza pervenga completa in ogni sua parte, nelle modalità di seguito dettagliate e, in caso di rinnovi, anche alla verifica dell'ottemperanza da parte del concessionario di tutte le indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio competente per territorio, ivi compresi il restauro dei materiali mobili e delle strutture, nonché l'avvenuta consegna della documentazione di cui al successivo **paragrafo 9**.

In caso di concessioni ricadenti in aree assegnate alle DRM, la DG ABAP provvede a trasmettere il decreto di concessione per conoscenza alla DG Musei e alla Soprintendenza competente per territorio. In caso di scavo archeologico subacqueo il decreto è trasmesso anche alla SN-Sub.

Nel caso di concessione per indagini non invasive, fermi restando i già citati termini procedurali complessivi, gli Uffici periferici interessati dal procedimento, una volta verificata la completezza della documentazione pervenuta ed effettuate le opportune valutazioni, rilasciano il provvedimento trasmettendolo al richiedente e, per conoscenza, anche alle scriventi Direzioni Generali.

## 5. RESPONSABILE DELLE CONCESSIONI

Al fine di assicurare maggiore uniformità, speditezza ed efficienza alla verifica delle istanze, al controllo della documentazione e al rilascio delle concessioni, **si ribadisce la necessità di nominare un funzionario responsabile per le concessioni** per ciascun Ufficio periferico interessato dal procedimento, ferme restando le competenze dei funzionari responsabili o dei Direttori delle diverse aree archeologiche, dandone comunicazione alle scriventi Direzioni Generali.

## 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Al fine di trasmettere l'istanza all'Ufficio competente per territorio, **i richiedenti utilizzano esclusivamente la modulistica predisposta dall'ICA**, scaricabile dalla sezione dedicata alle concessioni di scavo del sito *web* dell'Istituto, e progressivamente aggiornata.

Le Soprintendenze, i Parchi archeologici e le DRM valutano puntualmente la validità e l'adeguatezza della documentazione presentata e, laddove essa risulti incompleta o difforme, richiedono integrazioni.

**Per quanto attiene alle istanze di concessione di scavo**, specificamente, il funzionario responsabile per le concessioni di cui al precedente paragrafo 5, verifica:

- che gli obiettivi della ricerca siano adeguati e coerenti con le esigenze di accrescere la conoscenza sui relativi comparti territoriali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio archeologico, e che i soggetti pubblici o privati incaricati possiedano le competenze necessarie a effettuare le indagini e a provvedere alla conservazione e al restauro delle emergenze portate alla luce;
- in caso di rinnovo, che il richiedente la concessione abbia puntualmente ottemperato a tutte le prescrizioni relative alla copertura/messa in sicurezza del cantiere di scavo e al restauro delle strutture e dei reperti mobili;
- che gli spazi adibiti alla conservazione dei reperti mobili indicati nell'istanza siano adeguati e forniti delle opportune misure di sicurezza;

il funzionario responsabile verifica altresì:

- che gli estremi catastali riportati nell'istanza e nei documenti allegati corrispondano puntualmente a quanto individuato nello stralcio catastale;
- in caso di scavi in acqua, che il posizionamento dell'area nella carta nautica o nella cartografia idrografica disponibile per le acque interne riportato nell'istanza, corrisponda a quanto riportato nello stralcio cartografico e sia il medesimo per tutti i documenti allegati;
- l'effettiva titolarità del regime giuridico di proprietà delle particelle per le quali è richiesta la concessione, eventualmente tramite verifiche catastali;
- che, nel caso l'ente richiedente la concessione non sia tra quelli forniti di assicurazione a norma di legge (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii., recante il *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), tra cui le Università, gli enti di formazione e di ricerca in genere, le polizze assicurative, con l'allegata quietanza di pagamento, siano valide al momento della presentazione dell'istanza, richiedendo formale attestazione di rinnovo in caso di loro scadenza precedente all'inizio della campagna di scavo o, per le concessioni pluriennali, per ogni anno previsto dalla concessione;
- che la polizza assicurativa copra i rischi specifici connessi alle attività di scavo e sia debitamente firmata anche dal contraente;
- che il piano economico sia adeguato alle caratteristiche del programma di scavo e che le somme previste per la messa in sicurezza o ricopertura dell'area e il restauro di strutture, giacimenti subacquei e materiali mobili corrispondano in entrambi i casi almeno al 15% del totale stanziato, salvo diversa valutazione da concordare e specificare con il funzionario responsabile;
- che, per istanze relative ad aree di proprietà di privati, vi sia esplicita rinuncia al premio di rinvenimento, in mancanza della quale il concessionario garantisce di farsi carico o pagando direttamente al proprietario la somma da calcolarsi sulla base di conteggi, la cui elaborazione resta in capo agli Uffici competenti per il procedimento di cui agli artt. 92-93 del D.Lgs. 42/2004 come stabilito dal D.P.C.M. 169/2019, oppure attivando una polizza fideiussoria o altro strumento consimile; si fa presente che in ogni caso questo Ministero deve essere tenuto indenne dalla corresponsione del premio di rinvenimento; nel caso in cui l'istanza di concessione interessi aree di proprietà di enti pubblici ma affidate in gestione ad altri enti o a soggetti diversi quali associazioni, *onlus*, ecc., il richiedente ha comunque cura di far compilare la relativa dichiarazione sia al proprietario sia all'eventuale gestore, per la parte relativa al consenso all'accesso all'area interessata dalle ricerche;
- che non vi siano motivi di esclusione legati al richiedente la concessione e che il *curriculum* del direttore di scavo sia adeguato agli obiettivi della ricerca. In particolare l'attività di scavo e/o di ricerca archeologica subacquea è condotta solamente sotto la direzione e il controllo e previa la regolare presenza di un archeologo subacqueo qualificato, con competenza scientifica adeguata al

progetto, così come previsto dalla regola n. 22 della Convenzione Unesco 2001 per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, ratificata con L. 157/2009.

Il funzionario responsabile delle concessioni, di concerto con il funzionario territorialmente competente per gli Uffici interessati dal procedimento e, nel caso di indagini subacquee, con il funzionario competente della SN-Sub, provvede inoltre alla compilazione della *Scheda parere* da trasmettere allegata all'istanza, anch'essa scaricabile dalla sezione dedicata alle concessioni di scavo del sito *web* dell'ICA, avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati riportati con quelli presenti nell'istanza e motivando dettagliatamente il proprio parere, commisurandone le motivazioni anche all'adeguatezza del programma della ricerca, del piano economico e del programma dei restauri/messa in sicurezza. In caso di rinnovi, alla suddetta *Scheda parere* sono allegate foto attestanti lo stato di copertura e conservazione dei saggi, al fine di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni fornite al momento del rilascio della concessione.

Nella nota di trasmissione formale dell'istanza (comprensiva di *Scheda parere*) alla scrivente Direzione Generale, è evidenziato il numero di protocollo di uscita del richiedente o la data del suo invio. La trasmissione avviene **esclusivamente via PEC** all'indirizzo [dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it) e, in caso di richieste di concessioni ricadenti in aree assegnate a Parchi archeologici e DRM, per conoscenza anche all'indirizzo [dg-mu@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-mu@pec.cultura.gov.it).

**Per quanto attiene alle istanze per indagini non invasive**, il funzionario responsabile delle concessioni, di concerto con il funzionario competente per gli Uffici interessati dal procedimento e, nel caso di indagini subacquee, con il funzionario competente della SN-Sub, effettua le necessarie valutazioni in rapporto al carattere specifico della ricerca, alla sua complessità ed estensione.

Gli Uffici periferici competenti possono fornire specifiche prescrizioni o indicazioni sulla base delle peculiarità delle indagini e delle criticità per il patrimonio archeologico note negli areali interessati.

In caso di indagini non invasive in contesti difficilmente accessibili (cavità sotterranee, miniere, aree subacquee) il richiedente comunica altresì all'Ufficio assegnatario dell'area tutte le indicazioni necessarie a facilitare lo svolgimento di sopralluoghi ispettivi.

6

## 7. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a:

- informare con un preavviso di almeno 15 giorni gli Uffici periferici competenti dell'inizio delle indagini;
- effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la corretta conservazione e la protezione delle strutture e dei materiali venuti alla luce nel corso delle attività di ricerca e tutti gli interventi definitivi di consolidamento e restauro, come concordato con il funzionario responsabile dell'area;
- garantire la conservazione dei materiali mobili rinvenuti nel corso della campagna di scavo/indagini non invasive in locali con adeguate misure di sicurezza, il cui accesso è consentito in ogni momento ai funzionari responsabili per le relative funzioni di tutela;
- al termine della campagna di scavo, provvedere all'adeguata protezione e ricopertura delle aree indagate, secondo quanto concordato con il funzionario responsabile dell'area, mettendo in conoscenza – nel caso di aree archeologiche assegnate alla DRM o di scavi subacquei – dei previsti interventi anche la Soprintendenza competente per territorio.

A tale riguardo, gli Uffici competenti per territorio sono tenuti a:

- verificare l'ottemperanza alla normativa vigente da parte del concessionario nel corso delle campagne di ricerca, il rispetto dei termini della concessione e a effettuare sopralluoghi periodici;

- al termine delle campagne di ricerca, verificare le condizioni in cui sono state lasciate le aree di scavo e le emergenze eventualmente portate alla luce e le condizioni di conservazione e protezione dei materiali mobili.

Si sottolinea che la mancata ottemperanza delle prescrizioni di chiusura e protezione dell'area di scavo e di conservazione, consolidamento e primo restauro dei materiali mobili, così come la mancata ottemperanza delle prescrizioni relative alla consegna della documentazione, è considerata ostativa al rinnovo della concessione stessa. In tutte le aree archeologiche assegnate alle DRM che sono interessate da concessioni di scavi e ricerche è sempre garantito, previa comunicazione anche per le vie brevi, l'accesso dei funzionari delle Soprintendenze, nell'ottica di coordinare e integrare tutte le attività di ricerca, indagini e documentazione che interessino contesti archeologici unitari, al di là delle partizioni e dei confini geografici e amministrativi.

#### **8. INDICAZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA SCAVO E DA INDAGINI NON INVASIVE: DEPOSITO TEMPORANEO, SPOSTAMENTO TEMPORANEO E AUTORIZZAZIONI ALL'USCITA TEMPORANEA ALL'ESTERO**

Al termine della campagna di scavo/indagini non invasive, il concessionario provvede alla redazione di un **verbale di consegna dei materiali**, che si intendono assegnati all'Ufficio competente per territorio, dunque alle DRM in caso di ricerche condotte in aree alle stesse assegnate. In tale fattispecie, in particolare, il concessionario dà contestuale informazione di tale verbale alla Soprintendenza territorialmente competente.

Al termine della campagna di scavo/indagini non invasive subacquee, il concessionario consegna il materiale rinvenuto alla Soprintendenza, DRM o Parco archeologico competente sul territorio costiero al luogo del quale si sono svolti i lavori; tali uffici avranno cura di informare contestualmente la SN-Sub.

Per le attività terrestri e subacquee nel territorio di Taranto e provincia il concessionario consegna il materiale rinvenuto alla SN-Sub.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni, qualora il concessionario intenda richiedere il **deposito temporaneo a fini di ricovero dei materiali da scavo presso Musei ed Enti locali**, l'Ufficio competente è delegato al rilascio della relativa autorizzazione, informandone queste Direzioni Generali.

Qualora il concessionario intenda richiedere la **custodia temporanea dei materiali da scavo** per motivi di studio, analisi, restauro e pubblicazione presso una sede che ne garantisca la sicurezza e l'adeguata conservazione, trattandosi di trasferimenti di natura e carattere provvisori, l'Ufficio periferico competente autorizza direttamente, all'interno del territorio nazionale, lo spostamento e/o gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. b), del D. Lgs. 42/2004, previa redazione di regolare verbale di consegna nel quale siano stabiliti la durata e le condizioni del trasporto e del luogo di conservazione, da trasmettere anche a queste Direzioni Generali ed eventualmente all'Ufficio territorialmente competente per la tutela, se diverso dall'Ufficio autorizzante, nonché ai Nuclei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale competenti per territorio.

Resta ferma la competenza esclusiva in capo a queste Direzioni Generali in materia di rilascio delle autorizzazioni all'uscita temporanea all'estero per analisi, indagini o interventi di conservazione ai sensi degli artt. 67, c. 1, lett. c) e 71, e all'uscita definitiva, nel caso di analisi distruttive, ai sensi degli artt. 65 e 68, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., previa istruttoria dell'Ufficio territoriale competente.

## 9. FORMATI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI FINE INDAGINE

### 9.1. conferimento dell'anagrafica minima al Geoportale Nazionale per l'Archeologia

**Entro 90 giorni dalla conclusione delle indagini sul campo** (anche a carattere non invasivo e anche nel caso di concessioni pluriennali *in itinere*), il direttore di scavo è tenuto a conferire l'anagrafica minima di indagine al Geoportale Nazionale per l'Archeologia (GNA), attenendosi alle modalità e alle specifiche tecniche indicate nell'apposita sezione del sito *web* dell'ICA. **Si rammenta che informazioni e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili nella sezione dedicata del sito *web* dell'ICA.** Il conferimento dei dati al GNA, secondo le modalità sopra descritte, è **obbligatorio**, e rappresenta altresì **condizione vincolante per il rinnovo e/o il proseguimento** della concessione di scavo, e pertanto è cura degli Uffici territoriali competenti verificare puntualmente l'avvenuto conferimento del relativo *dataset* nei modi e con gli strumenti che saranno via via dettagliati nella pagina dedicata del sito *web* dell'ICA.

### 9.2. Consegna della documentazione di dettaglio agli Uffici periferici

**Entro lo stesso termine di 90 giorni dalla conclusione delle indagini sul campo** (anche a carattere non invasivo e anche nel caso di concessioni *in itinere*), il direttore di scavo è tenuto a consegnare con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito *web* dell'ICA la documentazione di dettaglio destinata a rimanere depositata esclusivamente presso i competenti Uffici periferici. Sulla scorta delle peculiarità dei contesti di indagine, il direttore di scavo concorda con il funzionario responsabile le specifiche sui dati da consegnare.

## 10. DIVULGAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA: EDIZIONI SCIENTIFICHE, DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA


Affinché sia garantita la tutela dei contesti archeologici in corso di indagine, il direttore di scavo ha cura di informare preventivamente l'Ufficio competente per il territorio del rilascio di interviste su canali televisivi, radiofonici, *social* e/o della partecipazione a progetti editoriali.

In occasione di conferenze, convegni, lezioni ecc., il medesimo direttore specifica di svolgere le ricerche in regime di concessione ministeriale, indicandone i dati nella diapositiva-copertina della presentazione e includendo il logo del Ministero.

Si rammenta che i dati conferiti al Geoportale Nazionale per l'Archeologia ai sensi del **punto 9.1** della presente circolare saranno accessibili anche da un'apposita sezione del *Bollettino di Archeologia on line* (<http://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it>). È inoltre facoltà del direttore di ricerca trasmettere i risultati delle indagini in forma di contributo da sottoporre a *peer review*, ai fini di una tempestiva pubblicazione nella suddetta rivista.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a dare massima pubblicità alla presente Circolare e ai relativi formati di compilazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Dott. Luigi La Rocca



IL DIRETTORE GENERALE  
MUSEI  
Prof. Massimo Osanna

